



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
UFFICIO STUDI GIURIDICI

DDL A.C. 2455 e A.C. 2665

Sig. Presidente

Gent.mi Onorevoli

Componenti IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni)

Camera dei Deputati – ROMA

Questa Associazione, qui rappresentata dal Responsabile Ufficio Studi Giuridici e Vice Presidente Nazionale, è stata chiamata in audizione in merito ai ddl 2455 e 2665, connessi, che intervengono sulla disciplina del trasporto pubblico non di linea, andando a modificare la Legge quadro n. 21 del 1992.

Un elemento che accomuna le due proposte è il trasferimento della competenza regolatoria e autorizzatoria per il servizio di noleggio con conducente (NCC) dal livello comunale a quello regionale. Infatti i due ddl spostano il rilascio dell'autorizzazione dal Comune (attuale) alla Regione (futuro) di residenza del richiedente, estendono la validità territoriale dell'autorizzazione all'intero territorio regionale e mantengono in essere le autorizzazioni già rilasciate dai comuni equiparandole alle future autorizzazioni rilasciate dalle Regioni.

In sostanza si vanno a differenziare in modo netto le due tipologie di trasporto con conducente, una rimanendo legata al Comune (Taxi) e l'altra estendendola e dando un respiro più ampio (NCC).

In questo i due ddl si differenziano:

L'A.C. 2455 prevede una soluzione più ampia in quanto riconosce ai veicoli NCC il libero accesso alle ZTL di tutti i comuni del territorio nazionale, configurando una previsione di portata generale e stabilisce che il prelevamento e la destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della regione che ha rilasciato l'autorizzazione, senza limitazioni funzionali specifiche

L'A.C. 2665 invece prevede una disciplina più selettiva, ammettendo l'operatività extraregionale del servizio di NCC solo in presenza di destinazioni infrastrutturali strategiche (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti) e limitando il libero accesso alle ZTL al territorio regionale, equiparando i veicoli NCC, entro tale ambito, al trasporto pubblico locale.

In questo caso specifico il servizio viene ampliato nelle sue possibilità, consentendo più servizi consecutivi nella stessa giornata e la possibilità di

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
UFFICIO STUDI GIURIDICI

effettuare più servizi consecutivi senza rientrare al luogo di deposito del veicolo, a condizione di rendere disponibile idonea documentazione cartacea o digitale.

L'A.C. 2665 presenta, infine, una serie di elementi ulteriori tra cui:

- l'introduzione del tassametro fiscale obbligatorio per i taxi, con trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate, al fine di garantire tracciabilità e trasparenza fiscale;
- l'obbligo di formazione e aggiornamento periodico per i conducenti su sicurezza stradale, assistenza ai clienti con disabilità e primo soccorso;
- la definizione di ambiti territoriali sovracomunali per il servizio di taxi, definiti dalle regioni per riequilibrare domanda e offerta;
- l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un sistema nazionale di monitoraggio della domanda e dell'offerta del trasporto pubblico non di linea;
- l'introduzione di piani regionali di transizione ecologica, finalizzati alla progressiva sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Ricordiamo che la normativa vigente distingue nettamente le modalità operative e il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio.

I taxi sono considerati un servizio pubblico e, pertanto:

si rivolgono a un'utenza indifferenziata;

sostano in luogo pubblico;

sono obbligati a organizzare turni per garantire il servizio in ogni fascia oraria, tutti i giorni dell'anno;

devono essere capillarmente diffusi sul territorio;

applicano tariffe concordate con i comuni, in modo da garantire la massima accessibilità economica possibile.

Gli NCC, invece, non sono considerati un servizio pubblico in senso stretto e, per questa ragione, non sono soggetti a tali obblighi. Il servizio è infatti rivolto a un'utenza specifica che prenota - tramite chiamata, siti dedicati o app - una prestazione determinata presso la sede o la rimessa del vettore. **I veicoli stazionano all'interno delle rimesse, senza possibilità di sosta su suolo pubblico in attesa di clienti.**

I veicoli NCC, pertanto:

non possono accettare richieste "a vista" dalla strada;

non possono stazionare in spazi pubblici come i taxi;

possono rifiutare la prestazione (trattandosi di servizio su base contrattuale);

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
UFFICIO STUDI GIURIDICI

possono concordare il prezzo della prestazione con il cliente.

Nello specifico, l'A.C. 2455 si compone di un solo articolo, recante due commi, a loro volta suddivisi in lettere.

Vengono apportate una serie di modifiche alla legge quadro n. 21 del 1992, al fine di trasferire la competenza della disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) dai comuni alle regioni. Si stabilisce che la licenza per lo svolgimento del servizio di NCC è valida per l'intero territorio regionale, consentendo così che il servizio possa essere svolto all'interno di tutti i comuni della regione che rilascia l'autorizzazione. il nuovo articolo prevede che le regioni adottino regolamenti unici per disciplinare l'esercizio degli NCC, che stabiliscano:

1. il numero e il tipo di veicoli e natanti da adibire al servizio di NCC;
2. le modalità per lo svolgimento del servizio di NCC;
3. i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

Inoltre, l'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e nelle singole regioni, di registri elettronici nazionali pubblici dei titolari di autorizzazione al servizio di NCC, effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante. articolo dispone che i titolari di autorizzazione al servizio di NCC hanno libero accesso alle zone a traffico limitato di tutti i comuni compresi nel territorio nazionale.

Successivamente si modificano le disposizioni che demandano ai comuni la regolamentazione dell'accesso degli NCC nel loro territorio, stabilendo invece il libero accesso alle ZTL in tutto il territorio nazionale.

Infine, viene data la possibilità di svolgere più servizi nel corso della medesima giornata senza il rientro in rimessa, disponendo, in particolare, che ciò possa avvenire nei casi in cui nella medesima giornata siano pervenute prenotazioni di più servizi o siano pervenute prenotazioni nel corso dello svolgimento di un servizio. Viene eliminato l'obbligo di avere il foglio di servizio elettronico e si modifica il contrassegno che la vettura NCC deve mostrare, sostituendo lo stemma della regione allo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'A.C. 2665 si compone di due articoli.

Secondo la nuova formulazione, si stabilisce che la sede operativa del vettore e le rimesse devono essere situate nel territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione, e non del comune, come attualmente previsto.

Nel testo viene indicato che le regioni stabiliscono i criteri a cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio del servizio di taxi e delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative. Inoltre il comma

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
UFFICIO STUDI GIURIDICI

specifica che gli enti locali possono disciplinare il servizio di taxi con specifici regolamenti, anche uniformati a livello di comprensorio, ai fini di una maggiore razionalità ed efficienza del servizio. Infine viene posta alle regioni la competenza a disciplinare l'esercizio del servizio di NCC, prevedendo che esse stabiliscano, con appositi regolamenti: il numero e il tipo di veicoli e natanti da adibire al servizio; le modalità per lo svolgimento del servizio; i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazioni.

Si stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione all'esercizio del servizio di NCC ha validità nell'intero territorio regionale e consente lo svolgimento del servizio in tutti i comuni della regione; il servizio di NCC può avere inizio o concludersi anche al di fuori del territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione qualora la destinazione sia un'infrastruttura di trasporto ferroviario, marittimo o aereo; ai veicoli adibiti al servizio di NCC è consentito il libero accesso nelle zone a traffico limitato di tutti i comuni compresi nel territorio regionale; ai medesimi veicoli sono altresì concesse le stesse facilitazioni previste per il trasporto pubblico locale.

Il resto del provvedimento va ad incidere su altre specifiche competenze relative agli NCC, compresa la sostituzione del contrassegno comunale con quello regionale.

Per i taxi si stabilisce l'obbligo di fornire una ricevuta fiscale per ciascun servizio effettuato a partire dal 1 gennaio 2026. Stante l'irretroattività della legge, si propone di stabilire una nuova data compatibile con l'entrata in vigore della Legge. Tale ricevuta sarà rilasciata da un tassametro fiscale omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I successivi commi sono dedicati alla ricevuta ed al funzionamento del tassametro fiscale anche in merito alla sua omologazione e prevedono un concorso finanziario dello Stato al Trasporto Pubblico Locale.

Infine, si dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite apposito Decreto che stabilisca le modalità tecniche, di un sistema di monitoraggio centralizzato per la raccolta e l'analisi dei dati sulla domanda e sull'offerta del servizio, inclusi anche i tempi di attesa degli utenti e il numero di richieste di servizio inevase. Secondo la proposta in esame, tale raccolta sarà di supporto per il rilascio programmato di un numero adeguato di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC.

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
UFFICIO STUDI GIURIDICI

Non viene indicato un termine per l'adozione del Decreto per cui si propone di indicarlo.

Il ddl conclude con l'equiparazione delle vecchie autorizzazioni comunali alle nuove regionali, l'indicazione di dodici mesi alle Regioni per adeguare i regolamenti alla nuova normativa e prevede che le medesime Regioni adottino piani pluriennali per la sostituzione dei veicoli più inquinanti.

Pertanto:

L'ANVU propone di modificare il testo del comma 1 dell'art. 2 in :

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge sono convertite, a cura delle Regioni entro il termine di 180 giorni, in autorizzazioni regionali. I Comuni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge inviano alla Regione di appartenenza copie delle autorizzazioni per NCC rilasciate e si astengono dal rilasciarne ulteriori.**

In quanto sopra si esprime il parere dell'Associazione ANVU.

IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI ANVU
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
CAV. DOTT. ROBERTO BENIGNI